



---

Brevi cenni alla  
Stepchild adoption da  
parte di coppie  
*same-sex* e al  
panorama europeo

---

# Stepchild adoption

# Stepchild adoption

Si consente alla coppia omosessuale di accedere all'adozione legittimante di un bambino terzo?

# Stepchild adoption

~~Si consente alla coppia omosessuale di accedere all'adozione legittimante di un bambino terzo?~~

# Stepchild adoption

~~Si consente alla coppia omosessuale di accedere all'adozione legittimante di un bambino terzo?~~

**Consente di offrire tutela ai bambini già nati all'estero da coppie omogenitoriali.**



Autorizzare la stepchild  
adoption.

≠

Legittimare il ricorso alla  
maternità surrogata e a tecniche  
di procreazione medicalmente  
assistita.

# Panorama europeo

# Panorama europeo

❖ **Adozione piena:** *Spagna, Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Danimarca, Austria, Islanda, Israele, Stati Uniti d'America, Canada, Argentina, Brasile, Uruguay, Sudafrica, Finlandia, Andorra, Colombia, Irlanda, Malta, Portogallo e Nuova Zelanda*

# Panorama europeo

- ❖ **Adozione piena:** *Spagna, Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Danimarca, Austria, Islanda, Israele, Stati Uniti d'America, Canada, Argentina, Brasile, Uruguay, Sudafrica, Finlandia, Andorra, Colombia, Irlanda, Malta, Portogallo e Nuova Zelanda.*
- ❖ **Stepchild adoption:** *Francia, Germania, Svizzera, Estonia e Slovenia.*

# Panorama europeo

❖ **GPA** a titolo gratuito è possibile in: *Belgio, Cipro, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Stati Uniti (alcuni Stati), Rep. Ceca, India, Ucraina, Russia*

# Panorama europeo

- ❖ **GPA** a titolo gratuito è possibile in: *Belgio, Cipro, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Stati Uniti (alcuni Stati), Rep. Ceca, India, Ucraina, Russia.*
- ❖ Accesso **PMA** a coppie omosessuali: *Belgio, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Grecia, Olanda, Spagna, Svezia .*

E io?



# Corte europea dei diritti dell'uomo

Il vincolo di “rispetto per vita familiare”  
implica per gli Stati l'**obbligo negativo** di  
non ingerenza nella sfera privata e familiare  
degli individui e l'**obbligo positivo** di  
adottare misure inerenti il rispetto della vita  
familiare

## **L. 76/2016**

Regolamentazione delle unioni civili  
tra persone dello stesso sesso e  
disciplina delle convivenze

# Filiazione

**Due ipotesi:**

1. NON riconoscere lo *status filiationis*
2. Riconoscere la *stepchild adoption*

# Art. 1, comma 20, L. 76/2016

Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

# Art. 1, comma 20, L. 76/2016

Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

**Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.**

## Due indirizzi interpretativi:

1. Restrittivo e formalista: l'istituto dell'adozione deve perseguire il *best interest* del minore e la stepchild adoption non tutela il minore.
2. Estensivo: accoglie e cristallizza la prassi giurisprudenziale di applicazione dell'art. 44 l. 184/1983

## Casi di adozione in casi particolari *ex art. 44 l. 184/1983*

1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

- a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
- c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
- d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

## Casi di adozione in casi particolari *ex art. 44 l. 184/1983*

1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

**b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;**

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

## Casi di adozione in casi particolari *ex art. 44 l. 184/1983*

1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

**d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.**

## Corte Costituzionale sentenza n. 383/1999

[...] la lettera d) fornisce **un'ulteriore "valvola"** per i casi che non rientrano in quelli più specifici previsti dalle lettere a) e b).

Si realizza, così, uno dei casi in cui – esistendo già un nucleo con vincoli di parentela disposto ad accogliere stabilmente il minore per fornirgli l'ambiente adatto alla sua crescita – non è necessario tentare di trovarne altri, né si deve formalmente constatare l'impossibilità di un affidamento diverso da quello già in atto.

E' evidente allora che, nelle ipotesi considerate, il legislatore ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un'adozione, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella "legittimante", ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest'ultima. Ciò è pienamente conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in esame: l'effettiva realizzazione degli interessi del minore.

Deve quindi concludersi che l'art. 44, **lettera d)**, **non esige che sia concretamente tentato l'affidamento preadottivo e ne sia constatata l'impossibilità** quando il minore venga richiesto in adozione da parenti entro il quarto grado idonei a fornirgli l'assistenza materiale e morale di cui ha bisogno.

## Corte Cassazione sent. 12962/2016

- nessuna limitazione normativa può desumersi dall'orientamento sessuale del richiedente l'adozione in casi particolari;
- con la menzionata disposizione, il legislatore ha inteso favorire il consolidamento di rapporti tra minore e parenti o persone che già se ne prendono cura;
- la condizione dell'impossibilità dell'affidamento preadottivo, contenuta nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 44, deve essere interpretata non già, restrittivamente, come impossibilità "di fatto", bensì come impossibilità "di diritto", così da comprendere anche minori non in stato di abbandono ma relativamente ai quali nasca l'interesse al riconoscimento di rapporti di genitorialità;
- la minore, in virtù dello stabile legame di convivenza tra la (omissis) e la (omissis), ha sviluppato una relazione di tipo genitoriale con quest'ultima, relazione che, attraverso il paradigma della L. n. 184 del 1983, articolo 44, comma 1, lettera d), può avere riconoscimento giuridico entro i limiti dettati dal peculiare modello adottivo applicabile.

# In sintesi

- ❑ La l. 76/2016 non ha previsto espressamente ma neanche negato la stepchild adoption agli uniti civilmente.
- ❑ È possibile disporre l'adozione del figlio del partner senza tentare in concreto l'affidamento preadottivo (C. Cost. 383/99).
- ❑ L'istituto viene inquadrato nell'art. 44 lett. d) interpretando la norma come impossibilità giuridica di disporre l'affidamento pre-adoztivo quindi anche in mancanza dello stato di abbandono (C. Cass. 12962/2016).
- ❑ La stepchild adoption viene disposta solo ed esclusivamente laddove ciò risponda al superiore interesse del minore.

Grazie per  
l'attenzione

